
Serata informativa applicazione LCPol

5 novembre 2013

Casa Cavalier Pellanda, Biasca

Norman Gobbi
Consigliere di Stato e Direttore DI



Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Relatori

- **Norman Gobbi**
Direttore del Dipartimento delle istituzioni
- **Pierluigi Vaerini**
Capo della Gendarmeria territoriale

Introduzione

- I. La sicurezza in Ticino
- II. Prospettive future
- III. LCPol e applicazione del Regolamento
 1. Introduzione
 2. Le regioni
 3. Iter approvazione convenzione
 4. Calcolo del costo pro capite
 - a) Costo agente di Polizia comunale
 - b) Necessità di agenti per zone del Piano direttore
 - c) Fattori qualitativi
 - d) Riduzione per riversamenti cantonali
 5. Esempio
 6. Prossimi passi


I. La sicurezza in Ticino

I costi medi della sicurezza pro capite

	Polizia	Pompieri	PC/Mil	Ambulanze	Totale
Comune	116	23	23	21	183
Cantone	242		11		253
Totale	358	23	34	21	436


I. La sicurezza in Ticino

Infrazioni del Codice penale Media 2009-2012




I. La sicurezza in Ticino

Incidenti soli danni materiali (senza strade nazionali) Media 2011-2012




I. La sicurezza in Ticino

Infrazioni del Codice penale
Media 2009-2012 ogni 100'000 abitanti




I. La sicurezza in Ticino

Furti (senza veicoli)
Media 2009-2012 ogni 100'000 abitanti



I. La sicurezza in Ticino


Reati secondo il Codice penale per spazi funzionali del Piano Direttore




I. La sicurezza in Ticino

Registrazioni reati CP per spazio funzionale

Valori assoluti (anno 2009 = 100)



Incidenza (infr ogni 100'000 ab)




	2009	2010	2011	2012
nn TI	101	60	26	22
centrale	10394	10363	10639	10640
suburbano	5260	4588	4942	5254
periurbano	2402	2411	2359	3164
retroterra	1455	1303	1835	2211
montagna	564	543	699	747
TICINO	20176	19268	20500	22038

pop	inc 2009	inc 2010	inc 2011	inc 2012
centrale	136460	7617	7594	7796
suburbano	97557	5392	4703	5066
periurbano	55048	4363	4380	4285
retroterra	33180	4385	3927	5530
montagna	14698	3837	3694	4756
TICINO	336943	5988	5718	6084


I. La sicurezza in Ticino

Furti in locali e abitazioni annesse per spazio funzionale

Valori assoluti (anno 2009 = 100)



Incidenza (infr ogni 100'000 ab)



	2009	2010	2011	2012
centrale	896	830	926	915
suburbano	500	418	528	618
periurbano	297	205	241	370
retroterra	138	112	231	282
montagna	55	59	76	104
TICINO	1886	1624	2002	2289


	pop	inc 2009	inc 2010	inc 2011	inc 2012
centrale	136460	657	608	679	671
suburbano	97557	513	428	541	633
periurbano	55048	540	372	438	672
retroterra	33180	416	338	696	850
montagna	14698	374	401	517	708
TICINO	336943	560	482	594	679

I. La sicurezza in Ticino


Sollecitazioni orarie 24/24

Dati 2012

Sollecitazioni - Territorio Tre Valli (2012)



Interventi - GT Tre Valli / GT Faido (2012)



I. La sicurezza in Ticino



II. Prospettive future

1. Legislazione

- Modifica della Legge sulla polizia concernente l'introduzione delle funzioni di agente di custodia armato, assistente di polizia e ausiliario di polizia

2. Futuri sviluppi

- Polizia unica



1. Modifica della Legge sulla polizia

- Introduzione delle seguenti funzioni:
 - assistente di polizia (nuova figura)
 - agente di custodia armato (Servizio gestione detenuti della Polca)
 - ausiliario di polizia comunale

- **Assistenti di polizia** - bozza nuovo articolo della Legge sulla polizia:

¹ Gli assistenti di polizia hanno in particolare le seguenti competenze:

a) controllo e gestione del traffico, compresa l'intimazione e l'incasso di multe nell'ambito della circolazione stradale e l'avvio di procedure ordinarie;

b) supporto nei compiti attribuiti agli agenti e definiti dal Regolamento.

² Gli assistenti di polizia non sono armati.

1. Modifica della Legge sulla polizia

○ Scuola per assistenti di polizia

- Una scuola all'anno della durata minima di 10 settimane
- Diretta da un Comandante Polcom
- Formazione svolta presso il Centro di formazione di polizia, segnatamente per supporto amministrativo e organizzativo
- Certificato cantonale: rilasciato al superamento degli esami
- Costi: a carico dei datori di lavoro

○ Possibile entrata in vigore: 2014

2. Polizia unica



II. Prospettive future



III. LCPol e Regolamento

**Legge sulla collaborazione
fra la Polizia cantonale e le
Polizie comunali (LCPol) e
relativo Regolamento**



III. LCPol e Regolamento

Ricorsi pendenti al Tribunale federale

(senza effetto sospensivo)

inoltrati da:

- Comuni di Maggia, Avegno Gordevio, Cevio, Linescio, Cerentino, Campo (Vallemaggia), Bosco Gurin e Lavizzara
- Comune delle Centovalli
- Comuni di Isorno, Mosogno, Onsernone, Gresso e Vergeletto



III. LCPol e Regolamento

Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol)

entrata in vigore il 1° settembre 2012

ma...

Non tutto e subito!



Non tutto e subito!

Norma transitoria art. 7 LCPol

- **Tre anni** per l'implementazione di corpi di polizia comunale strutturati e la stipulazione delle relative convenzioni
- Le misure organizzative (effettivi) e operative (deleghe e servizi) saranno attuate tenendo conto dei **fattori esterni e interni alle polizie comunali** (formazione agenti, strutturazione, funzionalità)

Scopo – art. 1 LCPol

La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e Comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali.

Finanziamento – art. 2 LCPol

I Comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.

Competenze – art. 3 LCPol

¹ Previa ratifica del Consiglio di Stato i Comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite:

a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure

b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un Comune che ha un corpo di polizia strutturato.

² Il Regolamento stabilisce i compiti di polizia spettanti ai Comuni e le condizioni del loro esercizio.

Convenzioni – art. 4 LCPol

¹ Per l'esercizio dei compiti di polizia, i Comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un'apposita convenzione.

² La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il Comune polo oppure fra Comuni appartenenti alla medesima regione.

³ La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

⁴ In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del Comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato.

Coordinamento – art. 5 LCPol

¹ Il coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale.

² Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale.

³ Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo.

Organi

- È istituita la **Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza**, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei Comuni polo (art. 10).
→ Luglio 2013: approvazione di quanto esposto nel corso della serata informativa odierna.
- È istituito il **Consiglio cantonale dei comandanti delle polizie** composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo (art. 11).

Uniformazione – art. 9 LCPol

Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei Comuni polo nell'ambito della Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, può emanare direttive concernenti l'uniformazione di:

- a) sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone
- b) sistemi d'informazione
- c) materiale di corpo e divise
- d) gradi e condizioni di stipendio
- e) formazione permanente.

III. LCPol e Regolamento

Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (RLCPol)

entrato in vigore il 1° settembre 2012.

Stabilisce in modo particolare i parametri per definire il fabbisogno di agenti e la base calcolatoria per determinare il costo pro capite delle prestazioni di polizia (cfr. art. 3 RLCPol).

2. Le regioni – art. 7 LCPol


- Regione I: Comune polo Chiasso
- Regione II: Comune polo Mendrisio
- Regione III: Comune polo Lugano
- Regione IV: Comune polo Giubiasco
- Regione V: Comune polo Bellinzona
- Regione VI: Comune polo Locarno
- Regione VII: Comune polo Ascona
- Regione VIII: Comune polo Biasca

2. Le regioni – art. 7 LCPol

- Regione VIII: Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca
 - Biasca, Acquarossa, Airolo, Bedretto, Blenio, Bodio, Cresciano, Dalpe, Faido, Giornico, Iragna, Lodrino, Osogna, Personico, Pollegio, Prato Leventina, Quinto, Serravalle, Sobrio
 - Posto misto di polizia di Biasca


3. Iter approvazione convenzione

Accordo



3. Iter approvazione convenzione

Disaccordo



3. Iter approvazione convenzione

Ratifica del CdS (art. 4 cpv. 3 LCPol)

La Convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

4. Calcolo del costo pro capite

Sommario

- a) Costo agente di Polizia comunale
- b) Necessità di agenti per zone del Piano direttore
- c) Fattori qualitativi
- d) Riduzione per riversamenti cantonali



4. Calcolo del costo pro capite

a) Calcolo costo di un agente della Polizia comunale

Stipendio medio agente (gend-Sgt C) Polca Fr. 81'700

Altri costi e costi accessori 45%

indennità, oneri sociali, cassa pensioni,

premi assicurativi, abbigliamento,

equipaggiamento (radio, arma, munizioni,...),

spese formazione, locali + costi accessori


veicoli e relativi costi

Costo medio agente

Fr. 120'000

4. Calcolo del costo pro capite


b1) Zone Piano Direttore



- **Area centrale:** lo spazio edificato dei cinque centri principali.
- **Suburbano:** l'area edificata e gli spazi liberi all'interno dell'edificato o adiacenti, purché direttamente accessibili, dei Comuni facenti parte delle corone degli agglomerati.
- **Periurbano:** l'area edificata e gli spazi liberi all'interno dell'edificato o adiacenti, purché direttamente accessibili, dei Comuni appartenenti a un agglomerato a carattere principalmente residenziale e più distanti dalle aree centrali.
- **Retroterra:** l'area edificata e gli spazi liberi dei Comuni di fondovalle e di collina non appartenenti agli agglomerati, nonché gli spazi non urbanizzati e meno accessibili dei Comuni appartenenti agli agglomerati.
- **Montagna:** i Comuni così definiti nelle Regioni funzionali del PD 90 con l'aggiunta di tutto il territorio situato al di sopra di 800 m di altitudine non precedentemente incluso in questa classe.

4. Calcolo del costo pro capite

b1) Zone Piano Direttore – Regione VIII



4. Calcolo del costo pro capite

b2) Necessità di agenti per zone del Piano Direttore

Zona	
area centrale	1 agente ogni 500 (<i>art. 3 cpv. 3 RLCPol</i>)
suburbano	1 agente ogni 750
periurbano	1 agente ogni 1'500
retroterra	1 agente ogni 1'750
montagna	1 agente ogni 2'000 (<i>art. 3 cpv. 3 RLCPol</i>)

4. Calcolo del costo pro capite

c) Fattori qualitativi (facoltativi ex art. 3 cpv. 2 RLCPol)

- Estensione giurisdizione (m^2/km^2), estensione rete stradale carrabile (ml/kml), tipologia stradale
- Estensione dei confini con l'estero e numero di valichi doganali
- Oggetti “sensibili” (banche, commerci, siti di lavorazione dell'oro, cambiavalute, pompe di benzina, ...)
- Altri oggetti “sensibili” (stazioni ferroviarie, richiedenti l'asilo, ...)
- Locali Lear (Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione) e LProst (Legge sull'esercizio della prostituzione)
- Turismo (hotel, campeggi, case secondarie, ...)
- Altro (movimenti pendolari, elevato numero di posti di lavoro, presenza strutture militari, ...)

4. Calcolo del costo pro capite

d) Riduzione per riversamenti cantonali

		Fr./Pro capite
Regione I	Mendrisiotto sud	3.35
Regione II	Mendrisiotto nord	2.25
Regione III	Luganese	3.80
Regione IV	Bellinzonese sud	2.55
Regione V	Bellinzonese nord	3.30
Regione VI	Locarnese est e Valle Maggia	5.70
Regione VII	Locarnese ovest	3.05
Regione VIII	Riviera, Blenio e Leventina	1.35
Media cantonale		3.60

Base dati 2011

5. Calcolo del costo pro capite

Esempio



Zona	Nr. residenti al 31.12.11	UTP/ CHF
area centrale	0	0
suburbano	715	0.953
periurbano	319	0.213
retroterra	887	0.507
montagna	54	0.027
Totale	1975	1.7
Costo totale		Fr. 204'000.00

min. Fr. 103.30 **max Fr. 154.90** - **Fr. 3.80 (es. regione III)**

COSTO PRO CAPITE = min. Fr. 99.50 max Fr. 151.10

6. Prossimi passi

- Sito web
- Modello di convenzione
- Vademecum



III. LCPol e Regolamento



Conclusione

**Vi ringraziamo
per l'attenzione.**

